

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE (UE) 2018/889 DEL CONSIGLIO

del 4 giugno 2018

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità della decisione (UE) 2015/1913 del Consiglio ⁽²⁾, la convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo ⁽³⁾ («convenzione») è stata firmata il 22 ottobre 2015, fatta salva la sua conclusione.
- (2) Ai sensi dell'articolo 23 della convenzione, la convenzione è aperta all'approvazione dell'Unione.
- (3) La direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ ha stabilito norme comuni dell'Unione sulla lotta contro il terrorismo. Di conseguenza, l'Unione ha già adottato misure in diversi settori disciplinati dalla convenzione.
- (4) È opportuno pertanto che la convenzione sia approvata a nome dell'Unione riguardo alle materie di competenza dell'Unione, nella misura in cui la convenzione può incidere su tali norme comuni o modificarne la portata. Gli Stati membri mantengono le rispettive competenze nella misura in cui la convenzione non incide sulle norme comuni o ne modifica la portata.
- (5) L'Irlanda è vincolata dalla decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio ⁽⁵⁾ e partecipa pertanto all'adozione della presente decisione.
- (6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
- (7) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

⁽¹⁾ Approvazione del 18 aprile 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/1913 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (STCE n. 196) (GU L 280 del 24.10.2015, pag. 22).

⁽³⁾ STCE n. 196.

⁽⁴⁾ Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

⁽⁵⁾ Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, riguardo alle materie di competenza dell'Unione, è approvata a nome dell'Unione.

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 23 della convenzione ⁽¹⁾.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 4 giugno 2018

Per il Consiglio
La presidente
T. TSACHEVA

⁽¹⁾ La data di entrata in vigore della convenzione per l'Unione europea sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale a cura del segretariato generale del Consiglio.